

## **REGOLAMENTO DI AMMISSIONE SOCI DI "ASSOCONCERTI"**

### **ARTICOLO 1 - REGOLAMENTO DI AMMISSIONE**

Il presente Regolamento stabilisce i requisiti e le modalità per l'ammissione degli associati ordinari ad AssoConcerti (di seguito l'"Associazione"), in attuazione del suo Statuto.

### **ARTICOLO 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

**2.1** Possono aderire all'Associazione quegli operatori che, come persone fisiche, imprenditori individuali o persone giuridiche costituite secondo le forme societarie o associative previste dalla legislazione italiana e residenti o aventi sede legale in Italia, svolgono una o più delle seguenti attività:

- produzione, distribuzione, organizzazione di rappresentazioni, manifestazioni e spettacoli di musica dal vivo, effettuati in qualsiasi luogo e struttura;
- organizzazione, allestimento e coordinamento di tournée musicali.

**2.2** Ciascun richiedente dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- 1) esercitare una delle suddette attività da almeno tre anni in via stabile e continuativa;
- 2) aver raggiunto in almeno uno dei tre anni solari precedenti a quello della richiesta di ammissione un fatturato minimo connesso alle attività suddette di almeno 500.000,00 euro;
- 3) per gli imprenditori individuali e le persone giuridiche, inclusi gli enti associativi, essere iscritti al Registro Imprese presso la CCIAA per una delle attività di cui sopra.

**2.3** Il richiedente persona fisica o imprenditore individuale dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- 1) godere dei diritti civili, non essere stato interdetto, non avere negli ultimi 5 anni subito protesti o essersi trovato in uno stato accertato di sovraindebitamento, ovvero essere stato amministratore o socio con quote superiori al 20% del capitale sociale di società protestate o dichiarate in stato di sovraindebitamento, sottoposte a liquidazione giudiziale ovvero ammesse ad una procedura di concordato o altra procedura concorsuale negli ultimi cinque anni;
- 2) non avere riportato condanne penali superiori ai tre anni per reati considerati non compatibili con l'adesione all'Associazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 3) di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione per delinquere o di tipo mafioso;
- 4) aver tenuto, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, un comportamento corretto e rispettoso dei principi, scopi, criteri e regole che ispirano e regolano l'Associazione.

**2.4** I suddetti requisiti di cui al punto 2.3. dovranno essere rispettati dal legale rappresentante, nonché dagli altri eventuali amministratori, così come dai soci che detengono quote superiori al 20% del capitale sociale delle persone giuridiche richiedenti l'ammissione alla Associazione.

**2.5** I requisiti previsti per l'ammissione non sono alternativi tra loro, debbono essere tutti sussistenti al momento della domanda di ammissione e debbono altresì permanere per tutta la durata del rapporto associativo. A tal fine l'associato ammesso dovrà trasmettere alla Associazione, a cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attestante la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui al presente Regolamento, fatto comunque salvo il dovere dell'associato di comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione o causa di perdita di tali requisiti, riservandosi l'Associazione la facoltà di verificare in qualsiasi momento e mediante gli strumenti ritenuti più idonei, la veridicità delle dichiarazioni presentate e la correttezza dei dati forniti. Il Consiglio Direttivo può in ogni caso sempre richiedere all'associato la consegna di ulteriore documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'associazione, per tutta la durata del rapporto associativo.

**2.6** A precisazione di quanto sopra, per "stato di sovraindebitamento" si intende la situazione di "sovraindebitamento" così definita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cosiddetto Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza), laddove per "accertato" si intende ancorare la sussistenza di tale stato a situazioni in cui siano attivate procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs sopra citato.

### **ARTICOLO 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

**3.1** La domanda di ammissione ad Associato ordinario deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal richiedente - nel caso di persona giuridica dal legale rappresentate - su apposito modulo predisposto dall'Associazione, sottoscritta dal richiedente e da due Associati "presentatori", di cui almeno uno membro del Consiglio Direttivo.

**3.2** La domanda di ammissione è trasmessa all'Associazione corredata dalla seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata agli ultimi sei mesi, copia di atto costitutivo e statuto, bilanci degli ultimi tre anni;
- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche attestante la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui al presente Regolamento;
- scritto contenente la presentazione del richiedente e della attività rilevanti del medesimo ai sensi dell'art. 2.1;
- copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali allegato al modulo di ammissione;
- documentazione dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione.

**3.3** Il Consiglio Direttivo può richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare la sussistenza

dei requisiti per l'associazione.

#### **ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**

**4.1** Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di ammissione, la completezza e rilevanza della documentazione per la valutazione effettiva, caso per caso, di ciascuna domanda, conformemente ai requisiti per l'ammissione.

**4.2** Il Consiglio Direttivo potrà esaminare ed esprimersi anche su richieste di adesione pervenute da eventuali soggetti in parziale deroga ai requisiti sopra espressi al punto 2.2.

#### **ARTICOLO 5. DECISIONE SULL'AMMISSIONE**

L'ammissione del richiedente è messa ai voti del Consiglio Direttivo con scrutinio segreto. La delibera di ammissione è assunta con la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 6. FUNZIONAMENTO DELLO SCRUTINIO SEGRETO**

**6.1** Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto nei casi di decadenza dell'associato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nonché nei casi di decisione sull'ammissione dell'associato ai sensi del presente Regolamento.

**6.2** Il Presidente dell'Associazione ed un altro membro del Consiglio Direttivo presente, ricevono le espressioni di voto in via anonima dai componenti del Consiglio Direttivo presenti e procedono al conteggio dei voti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si svolga in via telematica le espressioni di voto potranno essere inviate anche in via non anonima.

**6.3** In ogni caso, per garantire la segretezza della votazione, nel verbale del Consiglio Direttivo non saranno indicate le espressioni di voto di ciascun votante ed i componenti del Consiglio Direttivo tutti si impegnano alla riservatezza nei confronti dei terzi circa tali espressioni di voto di cui siano comunque venuti a conoscenza.